

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 settembre 2021, n. 257 "S.P.G.S. S.r.l.", con sede legale in Bari. Verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Conferma del parere favorevole rilasciato con D.D. n. 56 del 4/3/2019 per la realizzazione nel Comune di Bari (BA) di n. 3 Moduli terapeutico riabilitativi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9 del 08/07/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", per variazione dell'immobile nell'ambito del medesimo Comune, alla via Sigismondo Castromediano nn. 131-133-135, piano terra.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 7 del 1/9/2021;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'1/9/2021.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 4/3/2019 questa Sezione ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della società S.P.G.S. s.r.l., con sede in Bari, per la realizzazione nel medesimo Comune di n. 3 Moduli terapeutico riabilitativi intensivi ed estensivi di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali", da ubicarsi in Bari alla via Vassallo n. 2.

Con nota prot. PGG/2021/72336 del 14/4/2021, ad oggetto "Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di "CENTRO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO INTENSIVO PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO" – EX ART.

4 R.R. 9/2016 E S.M.I.” sito in Bari, Via Sigismondo Castromediano n. 131-133-135 – Denominazione e titolare “S.P.G.S. S.r.l.” (p. iva ...) – Domanda di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. 8/2017 e s.m.i. (L.R. 9/2107 e s.m.i. – R.R. 9/2016), prot. 72336 del 22/03/2021 – RICHIESTA DI VERIFICA DI COMPATIBILITA”, trasmessa a mezzo Pec in data 22/4/2021, il responsabile del procedimento ed il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari hanno rappresentato quanto segue:

“Con riferimento alla struttura sanitaria in oggetto, a seguito della presentazione da parte dell’istante Fabio BELLOMO (c.f. ...) in qualità di legale rappresentante della S.P.G.S. S.r.l. (p.iva ...) per autorizzazione alla realizzazione di “CENTRO TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVO INTENSIVO ED ESTENSIVO PER I DISTURBI DELO SPETTRO AUTISTICO – EX ART. 4 R.R. 9/2016 E S.M.I.” (prot. n. 72336 del 22.03.2021), effettuate le verifiche del caso, anche sulla base delle asseverazioni rese dall’istante e dal tecnico professionista incaricato, si **esprime parere favorevole**. Pertanto si trasmette in allegato alla presente, alla Sezione Regionale in indirizzo, la documentazione progettuale prodotta dall’istante, per la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, ai fini del conseguente invio del previsto parere di compatibilità allo scrivente Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E. – Ufficio PdC e Titoli Abilitativi, propedeutico al rilascio della Autorizzazione alla Realizzazione”, allegandovi la relativa documentazione, tra cui copia dell’istanza prot. n. 21/2021/A del 18/3/2021 ad oggetto “Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria da destinarsi a “Centro Terapeutico ria/bilitativo intensivo ed estensivo per i disturbi dello spettro autistico” ex art. 4 del Regolamento Regionale n. 9 dell’08.07.2016 e ss.mm.ii., ai sensi della normativa vigente in materia di autorizzazione e di accreditamento, ed in particolare alla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ed al Regolamento Regionale n. 3/2005 e ss.mm.ii. nel territorio del Comune di Bari. **Richiesta cambio sede immobile**”, trasmessa dal legale rappresentante della S.P.G.S. S.r.l., nella quale si legge:

“Il sottoscritto (...)

#### CONSIDERATO

- Che il Regolamento Regionale n. 9/2016 e ss.mm.ii. “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”, ha precisato i livelli assistenziali territoriali, specifici per i disturbi dello spettro autistico, fissandone i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici e al contempo determinandone, per il triennio 2016-2018, in via sperimentale il fabbisogno;
- Che tra le tipologie di strutture ricomprese nella rete assistenziale territoriale ASD sono individuati, all’art. 4 del succitato regolamento, “MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI”, configurabili sia come nucleo aggregato ad altre tipologie di strutture: Centro Territoriale per l’Autismo (ex art. 3 R.R. 9/2016) o ai Presidi territoriali di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste ex R.R. n. 12/2015, che come Centri ambulatoriali Privati Accreditati dedicati e gestiti da soggetti impegnati in assistenza socio riabilitativa agli autistici da almeno tre anni, fino ad un massimo di n. 3 moduli per struttura richiedente;
- Che al fine di ottimizzare gli interventi e modularli in funzione del quadro evolutivo tipico di ciascun soggetto preso in carico, l’organizzazione dei percorsi terapeutico-ri/abilitativi di tale tipologia di struttura si articola in pacchetti di prestazioni ambulatoriali (max 20 pacchetti per modulo) ed è differenziata secondo tre fasce d’età: periodo prescolare (0-5 anni), periodo scolare puberale (6-11 anni), periodo scolare puberale-adolescenziale (12-18 anni);
- Che la struttura eroga prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare per 6 giorni a settimana e per almeno 100 giorni all’anno (max 3 moduli di 20 pacchetti di prestazioni ambulatoriali/domiciliari);
- Che per quanto attiene le procedure di autorizzazione e di accreditamento, nonché i requisiti di carattere generale, l’art. 10 del Regolamento Regionale n. 9/2016 rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare, per le strutture sanitarie quale la struttura in oggetto, alla L.R. n. 8/2004 abrogata dalla L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale n. 3/2005;

#### PREMESSO

- che la scrivente società, con nota prot. 22/2017/A del 20.04.2017 inoltrata a mezzo raccomandata A/R a Codesti Uffici, ha richiesto previa verifica di compatibilità di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n.

- 8/2004, **autorizzazione alla realizzazione**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) p.to 1.2.2 della L.R. n. 8 del 28.05.2004 e s.m.i., di una struttura da destinarsi a "Centro Terapeutico ri/abilitativo intensivo ed estensivo per i disturbi dello spettro autistico" ex art. 4 del Regolamento Regionale n. 9 dell'08.07.2016 e ss.mm.ii., ubicata nel territorio del Comune di Bari alla via Matarrese n. 2/11, identificata con i seguenti riferimenti catastali: foglio 47, particella 733, sub. 121, Cat. C/1 con i relativi allegati;
- che la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari con prot. n. 117893 del 17.05.17, pratica edilizia PGG-9-2017, ha inoltrato all'Ufficio di Programmazione ed Accreditamenti Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Puglia, e per conoscenza alla scrivente società, richiesta di verifica di compatibilità relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura di cui al punto precedente;
  - che la scrivente società, con nota prot. 29/2018/A del 15.09.2018, ha inoltrato a mezzo raccomandata A.R. inviata a Codesti Uffici integrazione documentale per l'istanza in questione con la quale ha richiesto che l'autorizzazione alla realizzazione della struttura riabilitativa di cui trattasi fosse rilasciata per l'immobile ubicato nel territorio del Comune di Bari alla via Vassallo n. 2, identificato con i seguenti riferimenti catastali: foglio 49, particella 167, subb. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17, Cat. A/10, allegando all'uopo tutta la documentazione utile e necessaria al completamento della fase istruttoria;
  - il Comune di Bari, con nota della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 302887/2018 del 09.11.2018 inviata a mezzo PEC al Dipartimento di Promozione della Salute-Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, e per conoscenza alla S.P.G.S. S.r.l., ha richiesto al medesimo Dipartimento Regionale la prevista verifica di compatibilità ai sensi della vigente normativa in materia, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di struttura sanitaria da destinarsi a "Centro Terapeutico ri/abilitativo intensivo ed estensivo per i disturbi dello spettro autistico" ex art. 4 del Regolamento Regionale n. 9 dell'08.07.2016 per la S.P.G.S. S.r.l. e per la struttura da ubicarsi in Bari alla via Vassallo n. 2;
  - che il Dipartimento di Promozione della Salute-Sezione SGO-Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, con nota prot. AOO\_183 2863 del 04.03.2019, inoltrata a mezzo PEC ed indirizzata al legale rappresentante della S.P.G.S. S.r.l., al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM ASL BA ed al Sindaco del Comune di Bari, ha notificato la Determina Dirigenziale n. 56 del 04.03.2019 del medesimo Dipartimento di Promozione della Salute con la quale ha espresso parere favorevole, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Bari a seguito dell'istanza della società S.P.G.S. S.r.l. di autorizzazione alla realizzazione di n. 3 moduli [(n. 1 Modulo periodo Pre-scolare (da 0 a 5 anni), n. 1 Modulo periodo Scolare (da 6 a 11 anni) e n. 1 Modulo periodo Puberale Adolescenziale (da 12 a 18 anni)] di cui all'art. 4 del R.R. 9/2016 da ubicarsi in Bari alla via Vassallo n. 2, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
    - che la struttura dovrà essere realizzata secondo quanto previsto nella relazione tecnica descrittiva e planimetria allegate alla nota prot. 29/2018/A del 15.09.2018 trasmessa al Comune di Bari e da questo inoltrate alla scrivente con nota prot. n. 302887/2018 del 09.11.2018 e, in ogni caso, in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016;
    - che, successivamente al rilascio, da parte del Comune di Bari, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società S.P.G.S. S.r.l. alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sporto per tutti;
    - che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7, per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione.

**CONSIDERATO ALTRESI'**

- Che alla data odierna, il Comune di Bari non ha ancora rilasciato alla S.P.G.S. S.r.l. l'autorizzazione

- alla realizzazione della struttura di cui alla propria richiesta con nota prot. 29/2018/A del 15.09.2018;*
- *Che, nel contempo, durante il periodo di validità biennale del parere di verifica di compatibilità, la scrivente società, per motivazioni non imputabili alla medesima, non dispone più dell'immobile sito in Bari alla via Vassallo n. 2 dell'indisponibilità della società SOCIN S.r.l. quale proprietaria del predetto immobile e come da nota che in copia si allega alla presente;*
  - *Che la S.P.G.S. S.r.l., al fine di perseguire la realizzazione della futura attività sanitaria e nonostante tutte le difficoltà dovute alla grave crisi pandemica da COVID-19, ha immediatamente individuato ed ottenuto disponibilità, sempre all'interno del territorio del Comune di Bari, di un immobile che meglio si presta a livello tecnico funzionale delle esigenze ed alle finalità progettuali di cui all'oggetto (come da nota della società FINGEA S.r.l. del 30.03.2020 e successivo contratto di locazione commerciale che si allegano in copia alla presente);*

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**RICHIEDE**

**Che l'autorizzazione alla realizzazione** di cui alla nostra nota prot. 22/2017/A del 20.04.2017 successivamente integrata con nota prot. 29/2018/A del 15.09.2018 di una struttura da destinarsi a "Centro Terapeutico ri/abilitativo intensivo ed estensivo per i disturbi dello spettro autistico" ex art. 4 del R.R. n. 9 dell'08.07.2016 e ss.mm.ii., sia da considerarsi per gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Bari alla via Sigismondo Castromediano nn. 131, 133, 135, identificati attualmente con i seguenti riferimenti catastali: locale al civico 131 della detta via, piano T, in catasto al Fg. 32, P.IIIa 788, Sub. 64, Zona Cens 2, Categ. C/2, Cl. 4, della consistenza di mq 335 e della superficie catastale di mq 365, nonché del locale ai civici 133 e 135 della detta via, piano T, in catasto al Fg. 32, P.IIIa 788, Sub. 4, Zona Cens. 2, Categ. C/1, della consistenza di mq 68 della superficie catastale di mq 76, **previa conferma della verifica di compatibilità da parte del Dipartimento di Promozione della Salute – Sezione SGO – Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia.**

Allega all'uopo i seguenti atti ed elaborati in duplice copia di cui una da trasmettere alla Regione Puglia per la conferma della verifica di compatibilità:

- *Relazione tecnico descrittiva e relativi allegati;*
- *Elaborato Grafico;*
- *Copia Documento identità del legale rappresentante della S.P.G.S. S.r.l.;*
- *Copia visura camerale della S.P.G.S. S.r.l.;*
- *Copia della nota della società SOCIN S.r.l. del 12.03.2020 per indisponibilità l'immobile di via Vassallo n. 2 in Bari;*
- *Copia della dichiarazione di disponibilità della società FINGEA S.r.l. del 30.03.2020 degli immobili di via Sigismondo Castromediano nn. 131, 133 e 135 in Bari;*
- *Copia del contratto di locazione commerciale per l'immobile di Sigismondo Castromediano nn. 131, 133 e 135 in Bari."*

Con nota prot. AOO\_183/12271 del 6/8/2021, la scrivente Sezione ha invitato il Comune di Bari ad attestare, "se del caso, l'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia" ed il Legale rappresentante della S.P.G.S. s.r.l. a trasmettere alla Sezione SGO "copia delle planimetrie in formato leggibile e la relazione tecnica firmata, nonché a fornire chiarimenti circa la destinazione ad uso "esclusivamente quale sede della Società S.P.G.S. S.r.l.", anziché quale sede del centro terapeutico di cui all'art. 4 del R.R. n. 9/2016 e s.m.i., dell'immobile concesso in locazione".

Con nota prot. 41/2021/A dell'11/8/2021, trasmessa a mezzo Pec e a mezzo raccomandata in pari data, il Legale Rappresentante della S.P.G.S. s.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta dalla scrivente Sezione e ha dichiarato "che la destinazione d'uso dei locali siti alla Via S. Castromediano nn° 131-133-135 ed acquisiti in locazione dalla S.P.G.S. S.r.l. con contratto di locazione sottoscritto in data 11/01/2021, saranno adibiti quale sede del Centro terapeutico ria/bilitativo intensivo ed estensivo per i disturbi dello spettro autistico" ex art. 4 del R.R. n. 9/2016 e ss.mm.ii."

Con Pec prot. PGG/2021/72336 del 24/8/2021, il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ed il responsabile del procedimento, in riscontro alla nota regionale prot. AOO\_183/12271 del 6/8/2021, hanno rappresentato, tra l'altro, che *"In merito alla verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 9/2017 si specifica che la verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento riguarda opere per le quali non risulta ancora presentato titolo edilizio, ma che la legittimità dell'esistenza dell'immobile è stata verificata sulla base dei Titoli edilizi agli atti dell'Ufficio tecnico. (...)*

*Pertanto, per quanto di competenza, in merito alla verifica della conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, si conferma il parere favorevole notificato con trasmissione prot. n. 102632 del 22/04/2021. (...)"*.

Per tutto quanto sopra esposto;

considerato che:

- il parere favorevole di compatibilità di cui alla D.D. n. 56/2019 è stato rilasciato, in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione della società S.P.G.S. S.r.l., senza procedere alla valutazione comparativa dei parametri strutturali con eventuali progetti presentati da altri soggetti istanti;
- l'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede, ai commi 4, 5, 6 e 7 che:

“

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.*

*6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

*7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”;*

- in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, mentre, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- il comma 2 dell'art. 103 del D. L. n. 18/2020 (convertito con Legge n. 27/2020), così come modificato, statuisce che *"2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque*

*denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (...).";*

- il comma 2-sexies del medesimo art. 103, statuisce che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2";*
- con Decreto Legge del 23/7/2021 n. 105, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, se non dovessero esservi nuove proroghe dello stato di emergenza, i pareri favorevoli di compatibilità al fabbisogno regionale ricompresi nella previsione di cui al comma 2 e 2-sexies dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come convertito con modifiche, manterranno la loro validità ex lege per i 90 giorni successivi al 31 dicembre 2021, e dunque fino al 31 marzo 2022, senza alcuna specifica richiesta in tal senso;

si propone:

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 56/2019 per la realizzazione nel Comune di Bari, da parte della società S.P.G.S. S.r.l., di n. 1 "Centro Terapeutico ri/abilitativo intensivo ed estensivo per i disturbi dello spettro autistico" ex art. 4 del R.R. n. 9/2016 e ss.mm.ii (disturbi dello spettro autistico), costituito da n. 3 Moduli, per variazione dell'immobile nel medesimo comune, da via Vassallo n. 2 a via Sigismondo Castromediano nn. 131, 133 e 135;
- di precisare che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Relazione Tecnica allegata alla nuova istanza di autorizzazione comunale alla realizzazione prot. n. 21/2021/A ed alla relativa richiesta comunale di conferma della verifica di compatibilità prot. PGG/2021/72336 trasmessa con Pec del 22/4/2021, e secondo la Planimetria (in formato leggibile) trasmessa alla scrivente dalla S.P.G.S. S.r.l. con raccomandata dell'11/8/2021, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 56/2019, che si conferma con il presente provvedimento, rimane valido fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque, allo stato attuale, fino al 31/3/2022, data entro la quale la Società S.P.G.S. s.r.l. deve proporre valida e completa istanza di autorizzazione all'esercizio, pena la decadenza del suddetto parere salvo proroga ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale già rilasciato con D.D. n. 56/2019 per la realizzazione nel Comune di Bari, da parte della società S.P.G.S. S.r.l., di n. 1 “Centro Terapeutico ri/abilitativo intensivo ed estensivo per i disturbi dello spettro autistico” ex art. 4 del R.R. n. 9/2016 e ss.mm.ii (disturbi dello spettro autistico), costituito da n. 3 Moduli, per variazione dell'immobile nel medesimo comune, da via Vassallo n. 2 a via Sigismondo Castromediano nn. 131, 133 e 135;
- di precisare che l'attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico di cui al R.R. n. 9/2016 dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad altre ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo la Relazione Tecnica allegata alla nuova istanza di autorizzazione comunale alla realizzazione prot. n. 21/2021/A ed alla relativa richiesta comunale di conferma della verifica di compatibilità prot. PGG/2021/72336 trasmessa con Pec del 22/4/2021, e secondo la Planimetria (in formato leggibile) trasmessa alla scrivente dalla S.P.G.S. S.r.l. con raccomandata dell'11/8/2021, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i. e del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- di precisare altresì che il parere di compatibilità di cui alla Determina Dirigenziale n. 56/2019, che si conferma con il presente provvedimento, rimane valido fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque, allo stato attuale, fino al 31/3/2022, data entro la quale la Società S.P.G.S. s.r.l. deve proporre valida e completa istanza di autorizzazione all'esercizio, pena la decadenza del suddetto parere salvo proroga ex art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della società S.P.G.S. S.r.l., presso la sede legale in Bari, via M. Amoruso 25/A;
  - al Direttore Generale dell'ASL BA;
  - al Direttore del DSM ASL BA;

- al Sindaco del Comune di Bari;
- al SUAP del Comune di Bari.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Antonio Mario Lerario)